



**COMUNE DI
SANNAZZARO DE' BURGONDI**

**REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Campo di applicazione

Art. 4 – Competenze

Art. 5 – Composizione e nomina

Art. 6 – Luogo delle riunioni

Art. 7 – Convocazione

Art. 8 – Verbale

Art.9 – Formulazione del parere

Art.10 – Rilascio della licenza di agibilità

Art.11 – Controlli di cui all'art. 141 comma 1, lett. e) del regolamento del T.U.L.P.S

Art.12 – Richiesta di intervento della Commissione - modalità e contenuto della domanda

Art.13 – Allestimenti temporanei

Art.14 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Art.15 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone

Art.16 – Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

Art.17 – Documentazione tecnica

Art.18 – Spese per l'intervento della Commissione

Art.19 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1.1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia normativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico Spettacolo (C.T.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940, n. 635 "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311 e definisce gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.6.1931, n. 773.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Fermo quanto disposto dal D.M. 19/8/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento, si precisa che:

- a) per luogo pubblico, si intende quello a cui chiunque possa accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico, si intende quello a cui possa accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi disponga del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico, si intende quello che abbia una collocazione tale per cui dall'esterno sia possibile vedere quanto in esso avvenga (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli, si intendono quelle forme di intrattenimento cui il pubblico assista in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti, si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipi in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee, si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgano per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno solare (comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti e le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Lombardia n. 30 del 10 dicembre 2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni), in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, con l'impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi;
- g) per allestimenti temporanei, si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, feste popolari con spettacoli e trattenimenti e manifestazioni fieristiche;
- h) per locali, si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati allo spettacolo viaggiante, i parchi divertimento ed i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- i) per spettacoli viaggianti, si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- j) per parchi di divertimento, si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Art. 3 - Campo di applicazione

3.1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.). esercita la propria attività riguardo a:

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, ossia locali con copertura a tenda, destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) cinema – teatro, ossia locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) auditori e sale convegni (con capienza fino a 1300 persone);
- f) locali di trattenimento ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- i) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- j) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- k) luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- l) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- m) sale polivalenti, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- n) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- o) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone).

3.2 Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi, è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti con altezza massima pari a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico ed opportunamente certificate;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui siano impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non siano superiori a 100 persone;
- e) pubblici esercizi in cui sia collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

f) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di specifici elementi supplementari (come ad es. pedane, palchi, ecc., in aree appositamente allestite), che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;

g) manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Lombardia n. 30 del 10 dicembre 2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualora siano svolte in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.);

h) mercati, sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;

i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;

j) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;

k) singole giostre dello spettacolo viaggiante, non costituenti luna park.

3.3 Per i luoghi e gli spazi all'aperto di cui alle lettere a) e f) del comma 2, è fatto obbligo di produrre, al Presidente della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione e ai fini del rilascio della licenza di esercizio, se dovuta:

_ una relazione descrittiva dell'evento;

_ la idoneità statica delle strutture allestite;

_ la dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22

gennaio 2008, n. 37;

_ la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture;

_ l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;

_ una dichiarazione sottoscritta che attesti la presenza di vie di esodo dalla struttura interessata.

Il responsabile dell'attività è tenuto ad esibire tale documentazione in sede di controllo da parte degli organi preposti.

Art. 4 – Competenze

4.1 La Commissione ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del R.D. 635/1940, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

4.2 La Commissione ha inoltre potere ispettivo; per le mansioni ad essa attribuite, i membri della Commissione hanno libero accesso a tutti i locali/luoghi interessati dalle proprie competenze.

4.3. In particolare, la Commissione provvede a:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali/luoghi e degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia per la prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico, prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 5 - Composizione e nomina

5.1 La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Sannazzaro de' Burgondi è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato;
- d) dal Dirigente comunale del Settore Lavori Pubblici o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

5.2 Ogni componente della Commissione può nominare un proprio delegato, che lo sostituisca nei casi di assenza od impedimento .

5.3 Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale/luogo e/o impianto oggetto di verifica, possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. Nel caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996, alla Commissione dovrà essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI dal medesimo designato.

5.4. Alla Commissione potranno inoltre essere aggregati, su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

5.5 Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, designato dal Presidente.

5.6 La Commissione rimane in carica per 3 (tre) anni dal provvedimento sindacale di nomina, è svincolata dal mandato della Pubblica Amministrazione e, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione, con salvezza delle norme imperative di legge in tema di prorogatio degli organi amministrativi.

5.7 La Giunta Comunale può stabilire compensi a favore dei componenti della Commissione .

Art. 6 - Luogo delle riunioni

6.1 Le riunioni della Commissione si svolgono di norma presso gli Uffici del Palazzo Comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Art. 7 – Convocazione

7.1 La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare a tutti i componenti, almeno 15 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza, valutabili esclusivamente ed insindacabilmente dal Presidente, in relazione ai quali tale termine può essere ridotto.

7.2 L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, deve essere inviato in forma scritta, a mezzo fax o posta elettronica certificata – firma digitale.

7.3. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

7.4 Il richiedente il provvedimento finale - che è sempre informato della convocazione può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione, personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega (che deve essere acquisita agli atti della Commissione) nonché presentare memorie e/o documenti.

7.5. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione anche con proprio tecnico di fiducia, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà o dovranno abbandonare la medesima.

7.6 Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

7.7 Eventuali esperti esterni al Comune possono essere nominati dal Sindaco su indicazione del rispettivo Ordine Professionale di appartenenza, in considerazione della loro specializzazione.

7.8 L'esperto in materia di "acustica", od altri specialisti, sono nominati membri aggiuntivi della Commissione e saranno convocati quando necessario.

Art. 8 – Verbale

8.1 Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale, che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti nonché la decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:

- a) i nomi dei componenti presenti;
- b) l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o suo delegato o tecnico di fiducia, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- c) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- d) tutte le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dai componenti della Commissione.

8.2 Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario. Lo stesso viene tempestivamente trasmesso all'interessato, direttamente, o via fax o per posta elettronica certificata – firma digitale.

8.3 Il Segretario provvede, inoltre, a tenere una raccolta annuale, in ordine cronologico, dei verbali della Commissione, con numerazione progressiva.

Art. 9 - Formulazione del parere

9.1 Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al primo comma del precedente art. 5, deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione nonché adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Rilascio della licenza di agibilità

10.1 Fatto salvo quanto previsto nei successivi artt. 14 e 15, la licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. è rilasciata solo dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione.

10.2. Nel caso in cui nel verbale redatto in occasione della visita di collaudo della Commissione siano contenute prescrizioni, costituisce elemento essenziale per il rilascio della licenza di agibilità di cui sopra, la presentazione da parte dell'interessato (prima dell'inizio dell'attività sottoposta a verifica), di certificazione, a firma di tecnico abilitato (o di altra forma di documentazione ritenuta idonea dalla Commissione) - da acquisire agli atti a cura del Presidente - con la quale si attesti la conformità dell'allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale medesimo, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni ivi impartite.

Art. 11 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lettera e) del regolamento del T.U.L.P.S.

11.1 Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, comma 1, lettera e) del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il Presidente dispone eventuali accertamenti a campione relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti realizzati, individuando con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuarli, scelti di volta in volta.

11.2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141-bis ultimo comma del Regolamento del T.U.L.P.S., rientrano comunque sempre tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma

precedente, i membri della Commissione indicati dalle lettere c) (Dirigente medico dell' Azienda Sanitaria Locale o suo delegato) ed e) (Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato) del comma 2 dell'art. 141-bis stesso.

11.3 L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente della Commissione, entro il termine di volta in volta fissato, corredato da eventuali suggerimenti all'autorità competente circa i provvedimenti da adottare.

11.4 Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Art. 12 - Richiesta di intervento della Commissione - modalità e contenuto della domanda

12.1 L'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si articola in due distinte e consequenziali fasi, come segue:

- la prima, di esame progetto, è quella in cui la Commissione esprime il proprio parere, dopo aver accertato la conformità del progetto presentato alla vigente normativa in materia di sicurezza, solidità ed igiene, previa acquisizione (ove previsto) del parere di conformità, sotto l'aspetto antincendio, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- la seconda, successiva, di verifica e accertamento, è quella in cui, a lavori ultimati, la Commissione si reca in sopralluogo al fine di verificare e accertare se la struttura è stata realizzata in conformità al progetto precedentemente presentato ed approvato.

12.2 La domanda d'intervento, in bollo, va presentata all'ufficio comunale competente per il rilascio delle licenze di cui agli artt. 68, 69 (se dovute) e 80 del T.U.L.P.S. e deve contenere la richiesta di esame progetto e di sopralluogo.

12.3 Nel caso in cui non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche.

Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 45 (quarantacinque) giorni prima di tale data, salvo comprovati casi, comunque non prevedibili, di volta in volta valutabili esclusivamente ed insindacabilmente dal Presidente.

12.4 Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione tecnica necessaria, secondo la tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione tecnica e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

12.5 La Commissione è tenuta ad esprimere il parere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione interruzione/sospensione del termine, da comunicare al richiedente, per carenze documentali riscontrate o per esigenze d'approfondimento. Per esigenze di celerità e trasparenza, l'interruzione/sospensione del procedimento può essere immediatamente disposta dal responsabile tecnico competente, in caso di gravi carenze documentali.

12.6 In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile. La comunicazione di archiviazione del procedimento può essere immediatamente disposta dal responsabile tecnico competente, nel caso di manifestazioni che presentino caratteristiche tali da non assurgere a pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 13 - Allestimenti temporanei

13.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 141 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due anni dalla data del rilascio, ovverosia per due edizioni immediatamente successive del medesimo evento, anche se non perfettamente coincidenti temporalmente con i due anni, con margine di tolleranza non

superiore ai trenta giorni. (E' questo il caso di una medesima manifestazione che, ad esempio, si svolge in un giorno dell'anno e nella seconda annualità successiva a quella del rilascio dell'agibilità dovesse aver luogo in data non coincidente ai 365-365 gg ma successiva di un lasso temporaneo non superiore a 30 gg)

13.2 In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di licenza ex art. 68 o 69 (se dovute) e 80 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al Segretario della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attesta l'uso di stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego, nonché una perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, dal corrispondente contenuto. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente dovrà presentare:

- a) una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture;
- b) una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- c) il collaudo statico di dette strutture.

13.3 Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità.

13.4. Decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità o due edizioni immediatamente successive del medesimo evento (secondo il margine di tolleranza di cui sopra), dovrà essere presentata nuova domanda di sopralluogo, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento.

13.5 La Commissione si riserva di effettuare sopralluoghi a campione relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di licenze di agibilità precedentemente concesse.

Art. 14 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

14.1 In caso di manifestazioni occasionali e temporanee, per i locali ed impianti aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 141 comma 1, del Regolamento del T.U.L.P.S. sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui alla vigente normativa. La relazione deve essere redatta in originale e deve precisare che lo stesso tecnico ha constatato il rispetto della normativa vigente, recandosi in loco ad allestimento ultimato per le opportune verifiche. Prima dell'inizio dell'attività temporanea, deve inoltre essere presentata:

- a) una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
- b) una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- c) il collaudo statico delle strutture.

14.2 E' sempre fatto salvo il parere preventivo da parte della Commissione sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi o in caso di sostanziali modificazioni dei progetti esistenti, anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. La domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui al presente regolamento.

14.3 Nei casi di cui al precedente comma, il sopralluogo di verifica ed accertamento della Commissione è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza del locale e/o impianto alle regole tecniche di sicurezza. La relazione dovrà evidenziare:

- a) tipologia dell'attività cui è destinato il locale/impianto ed ubicazione;
- b) idoneità dei mezzi antincendio e soccorso e conformità alle norme di prevenzione incendi (c.p.i.);

c) accessibilità ai portatori di handicap;

d) rispetto delle condizioni di approvazione dettate dalla Commissione in fase di approvazione del progetto.

14.5 Alla relazione, relativamente a impianti e strutture presenti, dovranno essere allegate le dichiarazioni di conformità, le certificazioni dei materiali e delle attrezzature presenti in base alla normativa vigente nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa di prevenzione incendi nel caso di attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

14.6 La Commissione si riserva il potere di disporre il sopralluogo anche in caso di presentazione della relazione tecnica sopra indicata.

14.7 In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche, l'attività può proseguire previa presentazione di apposita richiesta di volturazione, nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o di modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

14.8 Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, deve intendersi l'affollamento massimo del locale/impianto ovvero la capienza oggettiva dello stesso, che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi, ai fini della capienza, il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Art. 15 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone

15.1 Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. di locali e impianti con capienza superiore a 200 persone, la domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui al presente regolamento. L'esame del progetto, come pure le successive verifiche e gli accertamenti, dovranno essere effettuati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

15.2 In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire, previa presentazione di apposita richiesta di volturazione, nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o di modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. E' comunque facoltà della Commissione effettuare i relativi accertamenti, compatibilmente con l'attività della stessa.

Art. 16 - Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

16.1 Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di inquinamento acustico.

Art. 17 - Documentazione tecnica

17.1 La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo provvede a predisporre apposita elencazione indicante:

a) la documentazione tecnica da allegare alla domanda, ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti;

b) la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti (sopralluogo).

Art. 18 - Spese per l'intervento della Commissione

18.1 Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'intervento. I relativi importi e le modalità di pagamento sono fissati dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, da differenziarsi sulla scorta delle seguenti tipologie di intervento:

- esame progetto;
- ispezioni ai fini del collaudo per rilascio agibilità;
- adeguamento o modifica di locale esistente;
- verifiche periodiche;
- manifestazione occasionale/temporanea in locale al chiuso;
- manifestazione occasionale/temporanea all'aperto.

18.2 Il pagamento dell'importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l'esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate. Esso è dovuto anche:

- a) in caso di esito negativo;
- b) qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione, per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc...).

18.3 Il suddetto pagamento è dovuto per ogni singola seduta svolta in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.

18.4 Il pagamento è ridotto del 50% per le manifestazioni che godono del patrocinio comunale, comprovato con delibera di Giunta.

18.5 Nessun pagamento è dovuto per:

- a) i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, di cui al precedente articolo 11;
- b) i sopralluoghi a locali ed impianti di proprietà comunale e per gli eventi direttamente organizzati dal Comune;
- c) le manifestazioni organizzate da Associazioni di Volontariato anche sportive, Organizzazioni Onlus e no-profit, partiti politici e parrocchie, a condizione che si tratti di iniziative completamente gratuite.

Art. 19 - Entrata in vigore

19.1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione.

19.2 Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.